

Difensore ed individuano i requisiti di professionalità ed esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette funzioni.

3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore Civico sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.

L.R. 21 febbraio 1990, n. 14

Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Art. 25 - Assistenza del Difensore Civico.

1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37.

L.R. 22 novembre 1999, n. 34

Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum

Art. 41 - Composizione ed elezione della Commissione.

1. La Commissione è composta dal Difensore Civico regionale, che la presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al comma 3, tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere regionale.

2. Non possono far parte della Commissione:

a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;

b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o componenti di organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte di organi regionali, o siano in atto titolari di tali cariche;

c) coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in quiescenza.

3. Il Consiglio elegge i componenti della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare a voto segreto. Ogni consigliere vota due nomi; risultano eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti espressi dal Consiglio; a parità di voti prevale il più anziano di età. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, come pure nel caso in cui la

Commissione perda contemporaneamente metà dei componenti elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.

5. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata notizia al Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette l'informazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento di decadenza. La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali procedimenti di revoca.

6. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa generale sulle nomine di competenza regionale.

Art. 42 - Elezione del vicepresidente della Commissione.

1. L'avvenuta elezione della Commissione è comunicata al Difensore Civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 43 - Sede e strutture di servizio.

1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha sede presso il difensore civico della Regione Emilia - Romagna.

2. Il Difensore Civico assicura il buon andamento dell'attività e dei lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie.

Regione Friuli Venezia Giulia

Lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 23 aprile 1981, n. 20

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico

TITOLO I - Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione

È istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia l'Ufficio del Difensore Civico.

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2 - Designazione e nomina

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 3 - Requisiti.

Il Difensore Civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

Art. 4 - Incompatibilità.

Non può essere designato all'Ufficio del Difensore Civico chi sia:

- a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;
- c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

Art. 5 - Durata in carica, decadenza e revoca.

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore Civico.

Il mandato del Difensore Civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

Art. 6 - Indennità di presenza e di trasferta.

Al Difensore Civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.

Art. 7 - Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio.

La dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nell'organizzazione dell'ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

Qualora il Difensore Civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell'Amministrazione regionale.

L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.

TITOLO II - Funzioni e poteri dell'ufficio del Difensore Civico

Art. 8 - Funzioni.

A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore Civico interviene presso:

- l'Amministrazione regionale;
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il Difensore Civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il Difensore Civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore Civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

Art. 9 - Poteri.

Il Difensore Civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

L'intervento del Difensore Civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

TITOLO III

Procedimento di attuazione della funzione del Difensore Civico

Art. 10 - Modalità d'intervento.

Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente - abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

Il Difensore Civico, previa comunicazione ai competenti organi statutari della Regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare

definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 11 - Rapporto con gli organi statutari della Regione.

Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del Consiglio;
- b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perché ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;
- c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

L'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'Ufficio del difensore civico.

Art. 12 - Diritti dei consiglieri regionali.

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Art. 13 - Norma finanziaria.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 13 - Forme di consultazione.

1. Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore Civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli - Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
2. Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.

L.R. 17 aprile 2000, n. 8**Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.****Art. 8 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni.****1. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale:**

- a) cura l'opera di informazione, documentazione e divulgazione sull'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi mantenendo, a tal fine, i rapporti con i mezzi di informazione e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione ai mezzi di informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali;
- b) fornisce assistenza giornalistica all'attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, dell'Ufficio del Difensore Civico e del tutore dei minori;
- c) provvede alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali del Consiglio medesimo nei rapporti in ambito internazionale;
- d) cura le iniziative di relazioni pubbliche e di comunicazione finalizzate a fornire informazioni ai cittadini ed a promuovere l'immagine dell'istituzione consiliare, in collaborazione con gli uffici della Segreteria generale.

2. L'ufficio stampa e pubbliche relazioni è composto da tre unità con contratto giornalistico di cui al comma 3 e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di Segretario.

3. All'ufficio stampa e pubbliche relazioni si applicano - nel limite di tre unità, di cui una nella qualifica di dirigente e due nelle qualifiche di funzionario, consigliere o Segretario - le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1991.

4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni può avvalersi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, con incarico a

tempo determinato, della collaborazione e della consulenza di esperti, nonché di società di pubbliche relazioni e di comunicazione.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

L.R. 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

Art. 20-bis

1. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della L.R. 23 aprile 1981, n. 20 e deve essere scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, nonché nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e deve dare garanzie d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
4. Il tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la elezione dall'articolo 20, comma 2.
5. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del tutore dei minori.
6. Il mandato del tutore dei minori viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto; tuttavia egli rimane in carica fino all'insediamento del suo successore.
7. L'Ufficio del Tutore dei minori ha sede presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21, delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.
- 7-bis. Agli adempimenti amministrativi connessi con le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) provvedono, su proposta del Tutore dei minori, i competenti servizi della Direzione dell'assistenza, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
8. In sede di prima applicazione, sino all'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio del tutore dei minori, le relative competenze vengono esercitate dall'Ufficio del Difensore Civico.

Regione Lazio

Statuto

approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346 Articolo 38

La legge regionale prevede l'istituzione del "Difensore Civico" con il compito di chiedere notizie sull'Amministrazione regionale. La legge regionale disciplina le modalità della nomina ed i poteri del "Difensore Civico".

L.R. 28 febbraio 1980, n. 17

Istituzione del Difensore Civico

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto è istituito il Difensore Civico della Regione Lazio, il cui ufficio ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
3. La nomina e le funzioni del Difensore Civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2

1. Il Difensore Civico concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa.
2. In particolare, è di competenza del difensore civico l'intervento sull'attività delle strutture:
 - a) del Consiglio e della Giunta regionale;
 - b) degli enti sub regionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;
 - c) delle aziende consortili dipendenti;
 - d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;
 - e) delle unità sanitarie locali in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale;
 - f) degli enti locali destinatari di deleghe o sub deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti Difensori Civici.
3. Il Difensore Civico può, altresì, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.

4. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 8 della L. 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo I 17 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore Civico regionale convoca, almeno ogni tre mesi, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento, con particolare riferimento al settore sanitario.

Art. 3

1. Il Difensore Civico, rilevati irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture di cui al precedente articolo 2, secondo comma, interviene per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi:

- a) a richiesta dei diretti interessati;
- b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;
- c) d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il proprio intervento.

2. Qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale il difensore civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.

3. Il Difensore Civico non può intervenire su richiesta dei consiglieri regionali.

Art. 4

La richiesta di intervento del Difensore Civico deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento.

Decorsi trenta giorni dall'istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l'intervento del Difensore Civico, allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, senza altre formalità.

Art. 5

1. L'intervento del Difensore Civico, dopo aver informato il responsabile politico preposto al servizio competente, avviene nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, primo comma.

2. Il Difensore Civico può chiedere in copia, senza alcuna limitazione, i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonché ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto

risulti strettamente necessario all'esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.

3. Il Difensore Civico può, altresì, nell'esercizio delle proprie funzioni, convocare i dipendenti dell'amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla convocazione stessa. I dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico ovvero non adempiano alle sue convocazioni sono soggetti ai procedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni.

4. Il Difensore Civico dà notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nonché ai rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, portando a conoscenza degli stessi le cause di ritardi e disfunzioni eventualmente riscontrati.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo essere cessato dalla carica.

Art. 5-bis

1. Il Difensore Civico, nel caso in cui all'istanza prevista dall'articolo 4 sia allegata la risposta dell'amministrazione interessata, interviene con le seguenti modalità:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati ed i motivi del ritardo.

2. Nel caso di mancata risposta all'istanza prevista dall'articolo 4 o d'iniziativa d'ufficio, il Difensore Civico sollecita l'amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla base delle notizie ricevute, interviene con le modalità indicate al precedente comma.

3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore Civico può convocare il funzionario responsabile del procedimento allo scopo di procedere all'esame congiunto della pratica.

4. Il Difensore Civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone l'apertura di un procedimento disciplinare, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti del funzionario inadempiente.

5. Il Difensore Civico segnata, altresì, all'amministrazione competente le eventuali cause che ostacolano il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento coinvolto dal proprio intervento.

Art. 6

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno

precedente e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le eventuali disfunzioni riscontrate nonché i suggerimenti e le proposte ritenuti idonei ad ovviare alle più gravi difficoltà che intralciano l'attività amministrativa.

2. Il Difensore Civico può inviare al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottopone le relazioni del difensore civico all'esame della Giunta stessa per le eventuali iniziative di propria competenza, riferendo in merito al Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le relazioni del Difensore Civico alle commissioni consiliari permanenti, competenti per materia, perché ne facciano oggetto di discussione ed esprimano un motivato parere, avvalendosi, se necessario, delle facoltà previste dall'articolo 13 dello Statuto regionale.

5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del parere delle commissioni consiliari permanenti, e delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale previste dal terzo comma, adotta le determinazioni di propria competenza ed assume ogni altra utile iniziativa affinché vengano rimosse le disfunzioni emerse.

6. Le relazioni del Difensore Civico sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il Difensore Civico ha facoltà di informare la stampa e i mezzi di comunicazione di massa delle attività svolte dal suo ufficio.

Art. 7

1. Le candidature per la nomina del Difensore Civico sono presentate dai consiglieri e dai gruppi consiliari, a norma dell'articolo 77-bis del Regolamento del Consiglio regionale, nonché da almeno 5.000 elettori residenti nella Regione, con le medesime formalità stabilite per l'esercizio dell'iniziativa legislativa, e dalle associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini al Presidente del Consiglio regionale, il quale le sottopone al dibattito consiliare dopo averne dato notizia alla commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Al fine di consentire agli elettori nonché alle associazioni ed alle formazioni sociali di cui al precedente comma di avanzare candidature di personalità da loro ritenute idonee a ricoprire l'incarico di difensore civico, il Presidente del Consiglio informa l'opinione pubblica della data presunta di discussione della nomina da parte del Consiglio regionale. Tali candidature devono pervenire nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. È eletto il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

4. Il Difensore Civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 8

1. Può essere candidato alla carica di Difensore Civico un elettore di un comune della Regione in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito di attività prestata presso strutture pubbliche o private ovvero di attività di lavoro autonomo o svolta in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Tali requisiti devono essere documentati con appositi "curricula", da presentarsi unitamente alla candidatura nei termini previsti dall'articolo 77-ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La carica di Difensore Civico è incompatibile con quella di:

- a) parlamentare o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
- b) componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata;
- c) componente della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale;
- d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

3. Non può essere comunque nominato Difensore Civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.

4. La nomina a Difensore Civico comporta la sospensione, per la durata della carica, dell'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo ovvero di attività connesse a cariche di amministratore presso enti pubblici o privati o a funzioni di rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Si applicano al Difensore Civico le norme previste per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 9

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni comunque fino alla nomina del successore e non può essere riconfermato.

2. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Quando sopravvenga alcuna delle cause d'incompatibilità o delle condizioni di cui al precedente articolo 8, primo e secondo comma, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore Civico ovvero la sua sospensione, se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 15, comma quarto - bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, comma modificato dall'articolo 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 10

Ai fini retributivi vengono applicate nei confronti del Difensore Civico tutte le norme concernenti i Consiglieri regionali.

Art. 11

La dotazione organica, i locali e le spese per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico saranno a carico del Consiglio regionale con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale.

A tale struttura è preposto un funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale in conformità all'articolo 8 della L.R. 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

Alla gestione delle spese dell'Ufficio del Difensore Civico, provvede un funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, riguardante l'apertura di credito a favore di funzionari delegati.

Art. 12

Al capitolo n. 25621 (Spese per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, sarà attribuito lo stanziamento di L. 5 milioni, in termini di competenza e di cassa.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di L. 5 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio predetto.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dai commi precedenti.

Altre norme sul Difensore Civico**Delib. G.R. 21 dicembre 2001, n. 2024**

L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Indirizzi operativi in materia di controlli.

[....omissis] di prendere atto che a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, sono cessate le attività di controllo esercitate dal Comitato Regionale di Controllo e dalle relative Sezioni decentrate, previste dall'abrogato art. 130 della Costituzione.

i controlli previsti dal Titolo VI - Parte I - del decreto legislativo n. 267/2000, esclusi i controlli preventivi di legittimità, nonché le funzioni previste dal Titolo VIII - Parte II - del decreto legislativo n. 267/2000 sono provvisoriamente esercitati dal difensore civico regionale;

[....omissis]

Il potere sostitutivo per omissione o ritardo di atti obbligatori, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, é esercitato dal Difensore Civico regionale a cui verranno segnalate tutte le inadempienze degli enti locali previste dal Titolo VI - Parte I - e che rientravano nelle competenze dell'organo regionale di controllo, escluso naturalmente tutto ciò che attiene i controlli preventivi di legittimità.

Analogamente il Difensore Civico regionale é competente per le funzioni, precedentemente affidate dal D.Lgs. n. 267/2000 all'organo regionale di controllo, previste dal Titolo VIII - Parte II -.

Delib. C.R. 9 ottobre 1996, n. 236

Codice dei diritti e dei doveri dei dipendenti della Regione Lazio

Il dipendente opera per stabilire rapporti di fiducia e di collaborazione tra la Regione e i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività da essa svolta. A tal fine, sia nelle comunicazioni epistolari che in quelle orali, manifesta disponibilità e cortesia, utilizza un linguaggio semplice, motiva le sue risposte, collabora, in quanto possibile, ad identificare la soluzione anche quando essa esula dalla sua competenza.

Il dipendente é responsabile delle proprie decisioni ed azioni nei confronti del pubblico e si sottopone ad ogni verifica appropriata all'ufficio ricoperto.

Il dipendente favorisce la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, sia al fine di tutelare il diritto di questi alla correttezza dell'azione amministrativa, sia allo scopo di favorire la collaborazione nei confronti dell'amministrazione regionale.

Il dipendente favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano il titolo e, nei limiti in ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per la valutazione dei comportamenti dell'amministrazione. Egli, inoltre, promuove iniziative dirette all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso delle amministrazioni.

Il dipendente fornisce al cittadino le informazioni necessarie sugli adempimenti procedurali richiesti nonché quelle necessarie a far valere i suoi diritti. Il dipendente, inoltre, raccoglie i reclami e le istanze dei cittadini circa i motivi di cattivo funzionamento del servizio e se ne fa interprete, presso le competenti sedi decisionali dell'amministrazione.

Il dipendente indica le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche.

Il dipendente presta la massima collaborazione al difensore civico e dà sollecito riscontro alle segnalazioni di questi con riferimento agli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Regione Liguria

Statuto

approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341,

Articolo 14

Difensore Civico

È istituito presso la Regione l'ufficio del Difensore Civico.

Le modalità della nomina del Difensore Civico, i suoi compiti nonché i modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale.

L.R. 5 agosto 1986, n. 17

Modifiche alla L.R. 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico

TITOLO I - Istituzione del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione e nomina.

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2 - Requisiti e ineleggibilità.

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
 - 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 - 3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;
 - 4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 - 5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;